



COMUNE DI
GUSPINI

DIREZIONE AREA FINANZIARIA

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 22/03/2005



SOMMARIO:

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 - OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE.....	4
ART. 3 - DISTINZIONE TRA LE OCCUPAZIONI.....	4
ART. 4 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	4
ART. 4 bis- OCCUPAZIONE D'URGENZA.....	5
ART. 5 - OGGETTO DELLA TASSA.....	5
ART. 6 - ESCLUSIONI.....	6
ART. 7 - ESENZIONI.....	6
ART. 8 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.....	7
ART. 9 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.....	7
ART. 10 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.....	7
ART. 11 - MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI.....	7
ART. 12 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.....	8
ART. 13 - RINNOVI E CESSAZIONI.....	9
ART. 14 - MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O DELLA AUTORIZZAZIONE.....	9
ART. 15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELLA AUTORIZZAZIONE.....	10
ART. 16 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	10
ART. 17 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	11
ART. 18 - MAGGIORAZIONE DELLA TASSA.....	12
ART. 19 - MODIFICHE TARIFFARIE.....	12
ART. 20 - GRADUAZIONE DELLA TASSA.....	12
ART. 21 - CATEGORIA DELLE LOCALITA' - TARIFFE.....	12
ART. 22 - OCCUPAZIONI PERMANENTI. DISCIPLINA E TARIFFA.....	13
ART. 23 - PASSI CARRAI.....	13
ART. 24 - AFFRANCAZIONE PER PASSI CARRAI.....	13
ART. 25 - ABOLIZIONE DEI PASSI CARRAI.....	13
ART. 26 - OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE.....	14
ART. 27 - OCCUPAZIONE PER LAVORI EDILI, INSTALLAZIONI, INGOMBRI O DEPOSITI.....	14
ART. 28 - MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI.....	14
ART. 29 - OCCUPAZIONE PERMANENTI CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI, ECC.....	15
ART. 30 - OCCUPAZIONE TEMPORANEE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI, ECC.....	15
ART. 31 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. TEMPI E MISURE.....	15
ART. 32 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA, TARIFFE E RIDUZIONI.....	15
ART. 33 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. TARIFFE.....	16
ART. 34 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI. TARIFFE.....	17
ART. 35 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA.....	17

<i>ART. 36 - DEFINIZIONE IN VIA BREVE.....</i>	<i>18</i>
<i>ART. 37 - ACCERTAMENTI.....</i>	<i>18</i>
<i>ART. 38 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA.....</i>	<i>19</i>
<i>ART. 39 - RIMBORSI</i>	<i>19</i>
<i>ART. 40 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO</i>	<i>19</i>
<i>ART. 41 - SANZIONI</i>	<i>19</i>
<i>ART. 42 - FUNZIONARIO RESPONSABILE</i>	<i>20</i>
<i>ART. 43 - ABROGAZIONI</i>	<i>20</i>
<i>ART. 44 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....</i>	<i>20</i>
<i>ART. 45 - VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE</i>	<i>21</i>
<i>ART. 46 - RINVIO.....</i>	<i>21</i>
<i>ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE.....</i>	<i>21</i>

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Comune di Guspini adotta il presente regolamento al fine di disciplinare, sul proprio territorio, i criteri di applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Con il termine "tassa" - da ora in poi usato - si vuole intendere specificamente la tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche così come definita dall'art. 38 e seguenti del decreto legislativo indicato al precedente comma.

ART. 2 - OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE.

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio sovrastante o sottostante senza la prescritta autorizzazione o concessione comunale rilasciata ai sensi di Legge.

L'autorizzazione deve essere richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile alla fattispecie dell'esenzione prevista dal successivo articolo 7.

Pertanto, sul territorio del Comune di Guspini, è consentita la occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, a condizione che sia stata regolarmente concessa od autorizzata dal competente organo nel rispetto della vigente normativa.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 3 - DISTINZIONE TRA LE OCCUPAZIONI

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico, nonché la durata della concessione medesima;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.

ART. 4 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

Si intende abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento - qualunque occupazione effettuata:

1. in assenza della prescritta concessione od autorizzazione;
2. qualora la concessione o l'autorizzazione siano scadute e non rinnovate ovvero siano state revocate;

3. in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione o l'autorizzazione;
4. in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.

Fatta salva per l'amministrazione comunale di Guspini la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre agli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.

ART. 4 bis- OCCUPAZIONE D'URGENZA

Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di effettuare il pagamento della tassa entro il primo giorno successivo non festivo. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste nel presente Regolamento.

L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del decreto legislativo 285/1992 ed al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

ART. 5 - OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune di Guspini.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità della tassa, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E' in ogni caso da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.

La tassa si applica, infine, sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato così come delimitato ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà oggetto di tassazione e, quindi, presupposto dell'imposizione, la sottrazione - per superficie comunque effettivamente occupata - dalle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.

ART. 6 - ESCLUSIONI

Oltre a quant'altro previsto dalla Legge, sono escluse dalla tassa:

1. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Guspini;
2. le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
3. le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto 2., quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow-window e simili;
4. le occupazioni effettuate su strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato così come definito ai sensi del decreto legislativo 285 del 1992;
5. gli accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
6. le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato.

ART. 7 - ESENZIONI

Oltre a quant'altro previsto dalla Legge, sono esenti dalla tassa:

- a) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano soggetti passivi del tributo;
- b) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 15 giorni, effettuate in occasione e per l'espletamento di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione a esclusione delle superfici occupate per la vendita di merci e somministrazione di alimenti e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
- c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;
- d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie debitamente autorizzate;
- e) le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di un ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;
- f) le occupazioni occasionali, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi;
- g) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.
- h) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione e sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore alle otto ore;

- i) i passi carrabili;
- l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- m) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- o) i ponteggi edili costruiti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, della Legge 27 dicembre 1997, n°449, limitatamente ai primi 30 giorni d'occupazione;

ART. 8 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Per le occupazioni effettuate nell'ambito del proprio territorio la tassa è dovuta al Comune di Guspini dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Il pagamento della tassa non esclude gli obblighi o divieti derivanti dalla applicazione di Leggi e/o regolamenti vigenti, così come esclude il pagamento dei canoni di concessione se dovuti. Tantomeno, nel caso di occupazioni abusive non sana le irregolarità ingenerate dall'abuso medesimo.

ART. 9 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

In base ai dati pubblicati dall'ISTAT per cui la popolazione residente al 31 dicembre del 1992 risultava assommare a 13.695 abitanti, il Comune di Guspini è assegnato alla IV Classe agli effetti della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazioni di popolazione residente sarà effettuata con deliberazione della Giunta Comunale con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 15.11.1993, n°507.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dall'art. 3, sono soggette rispettivamente a regime concessorio ed a regime autorizzatorio.

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita domanda indirizzata al Sindaco.

ART. 11 - MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI.

Le domande intese ad ottenere una concessione od una autorizzazione dovranno essere presentate, salvo altrimenti disposto, nei termini perentori definiti dal Responsabile del procedimento amministrativo.

Le domande, redatte in carta legale, così come definite dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti Uffici Comunali, debbono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere, a pena di nullità:

1. se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero partita IVA del richiedente;
2. se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
3. l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
4. l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
5. il periodo per cui viene richiesta la concessione o l'autorizzazione e la durata per cui si intende effettuare la occupazione;
6. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

Devono inoltre contenere:

- 1) La sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- 2) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, dovranno essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.

ART. 12 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è in capo al Responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale la definisce nel rispetto e nello spirito della lettera della Legge 241/1990 e del relativo regolamento di attuazione.

L'atto di autorizzazione ovvero di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché la assoggettazione alla tassa ed all'eventuale canone.

Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Le autorizzazioni e le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) a titolo precario, per la durata massima di anni 29;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

- d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

Copia della concessione o della autorizzazione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al rilascio.

A tal fine verrà istituito, in ogni ufficio competente al rilascio, un apposito registro cui verrà annotato:

- a) il tipo dell'atto amministrativo;
- b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
- c) la data di rilascio;
- d) la data di ricevimento della avvenuta comunicazione al servizio e la firma per ricevuta.

ART. 13 - RINNOVI E CESSAZIONI

Le autorizzazioni e le concessioni sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificamente previsto dall'atto sorgente.

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione annuale, deve farne specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.

La concessione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, né dell'eventuale canone di concessione applicato.

ART. 14 - MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O DELLA AUTORIZZAZIONE

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro - ad insindacabile giudizio della amministrazione comunale - può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.

Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.

Il Comune di Guspini potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:

- a) in occasione di manifestazioni pubbliche indette dalla amministrazione comunale;
- b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
- c) per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inon-dazioni, terremoti, ecc.;

La modifica o la sospensione della concessione dovranno essere notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, in cui sono indicati i termini del provvedimento; i termini si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

ART. 15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELLA AUTORIZZAZIONE

Ad insindacabile giudizio della amministrazione comunale le autorizzazioni e le concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando concorrano giusti motivi, ovvero si accerti la inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.

La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:

- a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
- b) il mancato pagamento del canone di concessione stabilito o di ogni altro onere o spesa dovuta ovvero della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- c) il mancato pagamento della tassa per gli anni successivi al rilascio della concessione;
- d) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
- e) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro i termini stabiliti dalle disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano la specifica materia ovvero in assenza di termini stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari sulla specifica materia, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- f) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di sub ingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
- g) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
- h) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese del concessionario.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale del canone di concessione e della tassa pagati in anticipo, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

ART. 16 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione ad occupare gli spazi ed aree pubbliche si estingue, ove non sussistano motivazioni di Legge:

- a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
- b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
- c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
- d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

ART. 17 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate ad personam ed è vietato il loro trasferimento a terzi.

Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune di Guspini da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare e inoltre ha l'obbligo:

- 1) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
- 2) di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti;
- 3) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- 4) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati.

Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:

- a. osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
- b. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- c. evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- d. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- e. collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

Per quanto, infine, attiene alla manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario.

Qualora i lavori di manutenzione richiedono interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

ART. 18 - MAGGIORAZIONE DELLA TASSA

Per le occupazioni abusive e per quelle che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Quanto previsto dal precedente comma vale ai soli fini dell'applicazione della tassa; il pagamento del tributo non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità della occupazione.

ART. 19 - MODIFICHE TARIFFARIE

Le tariffe sono modificate con delibera dell'organo esecutivo, ed entrano in vigore nel rispetto dei termini stabiliti dalla legislazione, tempo per tempo, vigente.

La mancata modificazione comporta la automatica applicazione delle tariffe già in vigore.

ART. 20 - GRADUAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata, alle misure tariffarie così come stabilite dalla Giunta Comunale ed in base alla ubicazione della occupazione medesima.

La superficie imponibile si determina considerando la occupazione delle aree e/o degli spazi che non possono essere concessi ovvero utilizzati da altri. A titolo meramente esemplificativo si indicano quegli spazi, comunque circoscritti e delimitati, ricavati dalla messa a dimora di arredi urbani quali fioriere, pedane o panche, ecc., ovvero quelli all'interno di aree transennate o di strade chiuse al traffico.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

ART. 21 - CATEGORIA DELLE LOCALITA' - TARIFFE

In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del 23.11.1994, le strade, gli spazi e le aree pubbliche comunali sono classificate, ai fini della graduazione della tassa, in due categorie.

Dette categorie sono suddivise nella planimetria e nel relativo elenco che si vogliono parte integrante del presente regolamento come "allegato A".

ART. 22 - OCCUPAZIONI PERMANENTI. DISCIPLINA E TARIFFA

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, per cui l'occupazione che abbia inizio o termine nel corso dell'anno o sia realizzata in via non continuativa non è suscettibile di frazionamento; così la cessazione del contribuente, nel corso dell'anno, dà diritto alla cancellazione del tributo a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La tassa è commisurata - sulla base della tariffa deliberata dalla Giunta Comunale - alla superficie effettivamente occupata e graduata a seconda della ubicazione della occupazione medesima così come prevista dal precedente articolo 21.

Le riduzioni applicate per le specifiche tipologie di occupazione sono come di seguito determinate:

- a) per le occupazioni eccedenti la superficie di mille metri quadrati la superficie imponibile è ridotta del 90%;
- b) per le occupazioni, sino a 100 mq., realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la superficie imponibile è ridotta del 50%, per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq. la superficie è ridotta del 75%;
- c) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente al suolo la tassa è ridotta del 70%;
- d) per le occupazioni con tende e con tutte quelle strutture che, sostanzialmente, assolvono la medesima funzione delle tende la tassa è ridotta del 70%;

ART. 23 - PASSI CARRAI

Agli effetti della tassa sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione e, comunque, si considerano tali i semplici accessi carrabili o pedonali costituiti generalmente da manufatti di listoni in pietra o altro materiale ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; parimenti si considerano passi carrabili le coperture di fossi o di canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobili, allo scopo di consentire ovvero di facilitare l'accesso alle stesse.

I proprietari degli accessi di cui sopra e di cui al punto 5) dell'art. 6, possono richiedere espressamente al Comune di Guspini il rilascio di apposita segnaletica per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante.

La specifica segnaletica verrà apposta previo parere dei Dirigenti dei settori interessati, stante che il divieto di utilizzazione della area di cui al precedente comma non potrà, comunque, estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consentirà al soggetto passivo del tributo alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività

ART. 24 - AFFRANCAZIONE PER PASSI CARRAI

(A b r o g a t o)

ART. 25 - ABOLIZIONE DEI PASSI CARRAI

I contribuenti che non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili hanno la facoltà di ottenere l'abolizione con apposita domanda rivolta al Comune di Guspini. Sono a carico del richiedente le spese per la messa in pristino dell'assetto stradale.

L'abolizione del passo carrabile é un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dall'ente impositore, con o senza consenso del proprietario dell'immobile servito, ovvero dallo stesso contribuente.

ART. 26 - OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE

(A b r o g a t o)

ART. 27 - OCCUPAZIONE PER LAVORI EDILI, INSTALLAZIONI, INGOMBRI O DEPOSITI

E' fatto divieto, senza la preventiva autorizzazione o concessione, di eseguire opere o depositi ed aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

Chiunque esegue lavori o deposita materiali, pone in opera ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature, ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, indipendentemente dalla loro durata, é comunque soggetto al rispetto delle norme comportamentali e delle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal regolamento di esecuzione dello stesso e successive loro modificazioni ed integrazioni, oltre che delle leggi urbanistiche, del regolamento edilizio e di polizia.

E' fatto obbligo per il concessionario, qualora si verifichi la manomissione delle aree occupate, danni alla proprietà comunale od a terzi, del perfetto ripristino delle aree medesime. Nel caso di esecuzione d'ufficio, le spese sostenute dal Comune di Guspini dovranno essere rimborsate dall'occupante.

Sugli steccati, impalcatura, bilance, ponteggi e simile per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o tramite il proprio concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese nei confronti, in-dennità o compensi di sorta.

ART. 28 - MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

I cantautori, suonatori, ambulanti, funamboli, saltimbanchi, declamatori e tutti coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici sulle quali é consentito lo svolgimento di tale attività dalla amministrazione comunale di Guspini, senza aver ottenuto il permesso di occupazione della competente Autorità e fatto salvo il disposto degli art. 121 e 122 del T.U. della Legge di P.S.

In nessun caso é consentita la occupazione di marciapiedi o portici tale da impedire, con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

La autorizzazione é richiesta anche per la sosta sul suolo pubblico di coloro che esercitano mestieri artistici quando questa si dovesse prolungare per più di un'ora sullo stesso luogo.

Unica deroga é concessa a coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuoterne il prezzo. La

sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto oltre il tempo consentito dal disposto dell'articolo 7, lettera e).

Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

ART. 29 - OCCUPAZIONE PERMANENTI CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI, ECC.

Le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (ad esempio pozzetti di ispezione, camerette, cabine elettriche e telefoniche, ecc.), sono tassate nella misura e con le modalità previste dall'art. 18 della legge 488 del 23 dicembre 1999.

L'ente locale ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa é a carico degli utenti.

Le modalità per avvalersi di detta facoltà saranno determinate dai Dirigenti dei settori interessati.

ART. 30 - OCCUPAZIONE TEMPORANEE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI, ECC.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono tassate forfetariamente in base alla lunghezza delle strade e per la parte di esse effettivamente occupata.

La tassa viene determinata ed applicata forfetariamente in base alla misura stabilita dalla Giunta Comunale, graduata secondo del disposto dell'articolo 21 del presente regolamento e con le condizioni di cui al 5° comma dell'art. 47 del decreto 507/1993.

ART. 31 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. TEMPI E MISURE

La regolamentazione delle misure e della durata per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, così come stabilita dal dettato del decreto legislativo 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende totalmente acquisita e recepita dal presente regolamento.

ART. 32 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA, TARIFFE E RIDUZIONI

Per le occupazioni temporanee la tassa é commisurata alla superficie effettivamente occupata ed é graduata nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 21, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica in base alle ore di occupazione che sono calcolate nella misura di ventiquattresimo della tariffa ordinaria, così come stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.

Le variazioni percentuali applicate per le specifiche tipologie di occupazione temporanea sono come seguito determinate:

- a) per le occupazioni di durata superiore a quattordici giorni la tariffa é ridotta del 50%;
- b) per le occupazioni stagionali, di durata superiore a 14 giorni, effettuate dai pubblici esercizi con tavolini nelle aree pubbliche la tariffa è ridotta del 10% per un tempo giornaliero fino a 10 ore e del 50% oltre le 10 ore;
- c) per le occupazioni inferiori a 14 giorni effettuate per la vendita su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti, che si protraggono oltre le 12 ore nell'arco della giornata, la tariffa è ridotta del 30% per le occupazioni in spazi ed aree della I^ categoria e del 75% per le occupazioni in spazi ed aree della II^ categoria.
- d) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con condutture, cavi e impianti la tariffa é ridotta del 50%
- e) per le occupazioni effettuate sulle superfici eccedenti i 1.000 mq. la superficie eccedente é ridotta del 90%
- f) per le occupazioni, sino a 100 mq., realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la superficie imponibile è ridotta del 50%, per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq. la superficie imponibile è ridotta del 75%;
- g) per le occupazioni realizzate per la vendita su aree pubbliche, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa é ridotta del 50%;
- h) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa é ridotta dell'80%;
- i) per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo poste in essere ai fini dell'installazione delle suddette attrazioni, giochi e divertimenti la tariffa é ridotta del 50%;
- l) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali la tariffa é ridotta dell'80%, per i soli organismi organizzatori;
- m) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa é ridotta del 50%;

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante non si applicano maggiorazioni.

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune non si applicano maggiorazioni né riduzioni.

ART. 33 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. TARIFFE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri, la tassa annuale va applicata - per la occupazione del suolo e del sottosuolo comunale - nella misura prevista dalla delibera della Giunta Comunale adottata in ottemperanza del terzo comma dell'articolo 40 del Decreto Legislativo 507/1993; la tassa é graduata a seconda della ubicazione dell'impianto così come definita dalla planimetria di cui all'allegato A.

Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni litro o frazione di mille litri.

Per i distributori muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal comma 1 del presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutte le ulteriori occupazioni effettuate con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, le pavimentazioni in porfido od altro materiale, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati sono soggetti alla tassa di cui al precedente art. 24, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 34 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI. TARIFFE

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annuale nella misura prevista dalla delibera della Giunta Comunale adottata in ottemperanza del terzo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo 507/1993; la tassa è graduata a seconda della ubicazione dell'apparecchio così come definita dalla planimetria di cui all'alle-gato A.

ART. 35 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti tenuti al pagamento della tassa ovvero i concessionari, devono presentare al Servizio Tributi apposita denuncia nei tempi e nei modi stabiliti dalla Legge e dal presente regolamento.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge:

- * se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- * se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con specifica indicazione della carica di questi;
- * la dichiarazione degli estremi dell'atto di concessione;
- * la ubicazione, la durata e le entità della occupazione.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre ché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare del tributo.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente articolo 29 comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa per le occupazioni permanenti, deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale, é effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.

Per le occupazioni temporanee precedentemente autorizzate l'obbligo della denuncia é assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime, con le modalità stabilite nel comma precedente.

Per le occupazioni temporanee per le quali non occorre l'autorizzazione il pagamento della tassa - con arrotondamento **a mille lire per difetto** se la frazione non é superiore a cinquecento lire o per eccesso se é superiore - può avvenire mediante versamento diretto nelle mani di un incaricato del Comune ovvero del Concessionario che ne rilasciano ricevuta.

La ricevuta, rilasciata su bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso, deve indicare distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.

L'obbligazione di cui al quarto comma dell'art. 77 del capo terzo del decreto legislativo 507 del 1993, rubricato "tassa giornaliera di smaltimento", é assolta con le modalità previste dal presente articolo.

ART. 36 - DEFINIZIONE IN VIA BREVE

Il Comune di Guspini, per il tramite del Servizio Tributi, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, comunica al contribuente, entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia ovvero di effettuazione del versamento, gli errori materiali o di calcolo.

L'integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata come sopra ed accettata dal contribuente, é effettuata mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il predetto termine ha carattere ordinario e non comporta la applicazione di sanzioni; non esclude però la debenza degli interessi, a decorrere dalla data del primo pagamento, quando il versamento della integrazione sia effettuato oltre i sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'adesione del contribuente alla richiesta del versamento integrativo non comporta l'automatica definizione del rapporto tributario, restando integra la possibilità, per il Comune di Guspini, di esercitare i poteri di accertamento di cui al successivo articolo.

ART. 37 - ACCERTAMENTI

Il Comune di Guspini, per il tramite del Servizio Tributi, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:

- a) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa pagata e quella effettivamente dovuta;
- b) inesattezza (non concretizzante l'errore materiale di cui innanzi si é fatto cenno) nelle indicazioni fornite nella denuncia che, in concorso con l'elemento di cui alla lettera a), abbia determinato l'entità della tassa in misura diversa da quella dovuta;
- c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

Oltre alla motivazione, l'avviso di accertamento deve indicare gli importi dovuti a titolo di soprattassa e di interessi nonché il termine di sessanta giorni per il pagamento ovvero l'organo cui adire per il contenzioso.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo plico postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia é stata presentata ovvero a quello in cui alla denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.

ART. 38 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43; ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dai concessionari del servizio.

Il credito derivante dalla applicazione della tassa é assistito, in applicazione dell'art. 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.

ART. 39 - RIMBORSI

Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con l'apposita istanza in carta semplice da parte del contribuente, delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla Legge.

ART. 40 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Qualora il Comune di Guspini lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

ART. 41 - SANZIONI

Il sistema sanzionatorio, per quanto attiene alle violazioni concernenti l'applicazione della tassa, è dettato dall'art. 53 del decreto legislativo n. 507/1993.

Le violazioni delle norme che hanno riguardo alle occupazioni senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa ovvero nel rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario, sono punite a norma degli articoli 106 e seguenti del TULCP 3/3/1934 n. 383 e successive modifiche.

Il Comune di Guspini si riserva comunque di agire in sede civile e penale per eventuali danni ai propri beni patrimoniali o di uso pubblico.

ART. 42 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai fini sensi e per gli effetti dell'articolo 54 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Guspini nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicare il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

ART. 43 - ABROGAZIONI

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento le abrogazioni di cui all'art. 55 del Decreto Legislativo 507 del 1993.

ART. 44 - NORME TRANSITORIE E FINALI

I contribuenti assoggettati alla tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia ed effettuare il versamento, così come previsto dall'articolo 35, entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore del presente regolamento.

Nel medesimo termine, i contribuenti già iscritti nel ruolo principale 1994, effettuano il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.

Per le occupazioni di cui all'articolo 29, la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di **£.50.000.**

Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 32 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentato del 50 per cento.

Qualora non fossero comunque disponibili i modelli dei bollettini per il pagamento dell'imposta ovvero del diritto di cui al presente regolamento, i versamenti- intestati al

Comune di Guspini ovvero al suo concessionario - dovranno essere effettuati sui normali bollettini di conto corrente postale forniti gratuitamente dagli sportelli delle sedi PP.TT.

Le riscossioni e gli accertamenti concernenti le annualità precedenti al 1994 sono effettuati con le modalità e i termini stabiliti dalla previgente normativa contenuta nel testo unico per la finanza locale del 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni; quindi si potranno solo ricomprendere le due annualità precedenti al 1994.

Pertanto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'articolo 68 del D.P.R. 43/1988, concernente la riscossione coattiva, l'emissione dei ruoli per la riscossione del tributo dovrà riguardare solo il 1994 e le annualità precedenti.

ART. 45 - VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE

La delibera di approvazione del presente regolamento ovvero di ogni sua eventuale futura modifica, nonché quella concernente la adozione delle tariffe, sono inviate alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla loro adozione.

ART. 46 - RINVIO

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative regolanti la materia.

ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della Legge 142 dell'8.6.1990, viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quella dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 79 dello Statuto.